

Il giorno 30 Luglio 2019

tra

le società Magneti Marelli S.p.A., Sistemi Sospensioni S.p.A., Automotive Lighting Italia S.p.A., Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. che applicano il CCSL (di seguito "Magneti Marelli"),

e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat Rappresentanza,


si conviene quanto segue.

Per i lavoratori (operai, impiegati e quadri) che dopo aver svolto la propria attività tramite contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, presso le società Magneti Marelli che applicano il CCSL, siano assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze delle suddette società, il periodo svolto in somministrazione successivamente al 31.12.2018 presso tali società è considerato utile ai fini della maturazione dell'elemento retributivo per efficienza di cui all'art. 11 del titolo terzo e all'allegato tecnico n. 8 del CCSL dell'11 marzo 2019 secondo i criteri e le modalità di cui all'accordo del 26 giugno 2019 relativo ai lavoratori somministrati utilizzati dalle suddette società, fatto salvo che gli importi risultanti saranno corrisposti, per quanto di spettanza, ai lavoratori interessati direttamente dalle suddette società che li hanno assunti.

Quanto sopra in via equitativa e ferma restando a ogni fine l'autonomia formale e sostanziale dei due diversi tipi di rapporto di lavoro sopra indicati.

Letto, confermato e sottoscritto

Per le società Magneti Marelli



per FIM-CISL

UILM-UIL

FISMIC

UGLM

AQCFR

